



TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE TERZA CIVILE -

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 11003/15 promosso con ricorso depositato in data 22.12.2015

da

ricorrente

rappresentato e difeso dall'avv. Pernechele Chiara
contro

Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Padova

resistente

rappresentato e difeso dal Presidente della Commissione Territoriale

Oggetto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 35 e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Padova del 30.10.2015

Con ricorso depositato in data 22.12.2015, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Padova in epigrafe indicato, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore la protezione internazionale o quella umanitaria.

Il ricorrente, che chiede il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria, lamenta un'errata valutazione del suo caso da parte dell'autorità amministrativa.

All'udienza del 2.5.2016 si è proceduto alla sua audizione con l'assistenza di un interprete di sua fiducia.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

È necessario premettere che il d.Lgs n. 251 del 2007 - attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale - disciplina sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.1.1957, la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

Così l'art. 2 lett. a) definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e protezione sussidiaria.

È definito rifugiato " *il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituata per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno*".

Specifica la normativa nazionale con l'art. 7 del D.Lgs. n. 251 del 2007, che gli atti di persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto dei mezzi di tutela giuridica, azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

A sua volta l'art. 5 del D.Lgs. n. 251 del 2007 prevede che responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Sempre il decreto legislativo n. 251/2007 all'art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, è necessario che il richiedente produca tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la relativa domanda. In ragione delle serie difficoltà in cui può trovarsi l'interessato nell'assolvere all'onere probatorio lo stesso art. 3 ne prevede però un'attenuazione. Si precisa altresì che i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, sicchè l'autorità amministrativa ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali. Si deve pertanto ravvisare un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento

dei fatti rilevanti ed una maggiore ampiezza dei suoi poteri officiosi (v. Cass., Sezioni unite, n. 27310 del 17/11/2008).

Ora, rapportando quanto detto al caso di specie, va riconosciuto al ricorrente lo status di rifugiato, in quanto i fatti narrati da _____ che ha dichiarato di essere scappato dal proprio paese di origine a causa del suo orientamento sessuale - risultano integrare il rischio di persecuzione diretta, in quanto appartenente ad un particolare gruppo sociale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo sopra citato.

Infatti, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, la sanzione penale degli atti omosessuali come prevista anche in Senegal, paese di provenienza del ricorrente, costituisce di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva (Cass. Civ. ordinanza n. 15981 del 2012). La Suprema Corte aveva già precedentemente chiarito che per persecuzione deve intendersi una forma di lotta radicale contro una minoranza che può anche essere attuata sul piano giuridico e specificamente con la semplice previsione del comportamento che si intende contrastare come reato punibile con la reclusione (v. Cass. N. 16417/2007).

In Senegal l'omosessualità è punita penalmente ed infatti secondo il rapporto di Amnesty International 2015-2016 *"Almeno 22 persone, tra cui tre donne, sono state arrestate per il loro percepito orientamento sessuale. Ad agosto, il tribunale di Dakar ha giudicato sette uomini colpevoli di aver commesso "atti contro natura" e li ha condannati a sei mesi di reclusione e a 18 mesi con sospensione della pena. Erano stati arrestati a luglio, dopo che la polizia aveva fatto irruzione in un appartamento senza esibire un mandato. Diversi giornali avevano rivelato l'identità degli uomini e pubblicato editoriali di stampo omofobo e diffamatorio. Sei di loro sono stati trasferiti in un carcere di Diourbel, lontano dalle loro famiglie e dalle reti di assistenza che avrebbero potuto fornire loro cibo e medicine. A luglio, in un caso separato, un altro uomo è stato condannato a sei mesi di carcere ai sensi della stessa legge. Altre tre donne sono state arrestate a Grand Yoff il 25 novembre. Il 24 dicembre, la polizia ha arrestato 11 uomini a Kaolack, che sono stati trattenuti per cinque giorni e soggetti a maltrattamenti, tra cui insulti e pestaggi, prima di essere rilasciati"*.

Di conseguenza le persone di orientamento omosessuale sono costrette a violare la legge penale del Senegal e a esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità e ciò costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini senegalesi omosessuali che compromette grandemente la loro libertà personale.

Come stabilito dalla Corte di cassazione, tale violazione di un diritto fondamentale sancito dalla nostra costituzione, dalla C.E.D.U. e dalla Carta

dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, vincolante in questa materia, si riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione oggettiva di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta.

In relazione poi alla reale condizione di omosessualità del ricorrente, il giudice ritiene che il medesimo abbia sufficientemente provato tale condizione. La documentazione prodotta ovvero la frequentazione del circolo Arcigay, ma soprattutto la dichiarazione del compagno del ricorrente, consentono di superare le perplessità espresse dalla Commissione territoriale in merito alle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in quella sede. Il signor [redacted] ha dichiarato di essere omosessuale e di aver una relazione dal febbraio 2012 con il signor [redacted] e tra l'altro al medesimo è stato riconosciuto lo Status di rifugiato, proprio in seguito ai problemi avuti in Senegal a causa della relazione con il signor [redacted]. La stessa Corte di cassazione con la sentenza sopra citata, ritenendo che il giudice d'appello abbia espresso un convincimento sulla reale condizione di omosessualità del ricorrente, non basato su un compiuto svolgimento dell'istruttoria, visto che, il medesimo aveva chiesto di provare attraverso la deposizione del suo compagno, di essere omosessuale, riconosce la possibilità di provare la condotta di omosessualità anche attraverso la prova orale.

È inoltre plausibile ritenere che, come evidenziato dalla difesa del ricorrente, quest'ultimo, persona quasi analfabeta, abbia avuto delle serie difficoltà in sede di audizione avanti alla Commissione territoriale, nell'esprimere e descrivere la propria inclinazione omosessuale. La lacunosità delle dichiarazioni dallo stesso rilasciate avanti alla stessa, deve essere quindi ricondotta, ai fattori appena evidenziati.

Rilevato pertanto che nel caso in esame può dirsi provata la condizione di omosessualità del ricorrente, e che deve pertanto ritenersi fondato il timore del medesimo, nel caso di rientro nel proprio paese d'origine di essere per tale motivo perseguitato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, va riconosciuto a Barou Saiko lo status di rifugiato.

Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne giustifica la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- in accoglimento del ricorso riconosce a _____ lo status di
rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei
rifugiati datata 28/07/1951 e del D. Lgs. 251/2007;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Si comunichi al ricorrente, all'Commissione Territoriale di Padova nonché
al Pubblico Ministero.
Venezia, 5.7.2016

Il Giudice Monocratico
Chiara Martin



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
DEPOSITATO

05 LUG. 2016

Il Funzionario Giudiziario
Bruno Giusto

